

DELIBERA 173/2023/CRL/UD del 27/03/2023
RETTIFICA DELIBERA 087/2023/CRL/UD del 24/02/2023
M. ZXXX / TELECOM ITALIA (ORA TIM) S.P.A.
(ISTANZA LAZIO/D/292/2017)

Il Corecom Lazio

NELLA riunione del 27/03/2023;

VISTA la legge 14 novembre 1995, n. 481, recante *“Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità”*;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante *“Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo”*;

VISTO l’articolo 84 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante *“Codice delle comunicazioni elettroniche”*;

VISTO l’Accordo quadro tra l’Autorità per le Garanzie nelle comunicazioni (di seguito, per brevità, “AgCom”), la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 28 novembre 2017, approvato con delibera 395/17/CONS;

VISTA la Convenzione del XXXXXXXXXXXXXXX stipulata dall’AgCom e dal Corecom Lazio in applicazione del citato Accordo Quadro del 4/12/2008, e in particolare l’art.4, c.1, lett. e);

VISTO il Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera 173/07/CONS e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Delibera n. 73/11/CONS del 16 febbraio 2011 *“Approvazione del regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”*;

ATTESO CHE con Delibera 087/2023/CRL/UD del 24/02/2023, è stata accolta parzialmente l’istanza DEL Sig. M. ZXXX nei confronti della società Telecom Italia S.p.a.;

RICEVUTA l’istanza di autotutela dell’associazione dei consumatori AXXX trasmessa in data 3 marzo 2023,

RIESAMINATI gli atti del procedimento,

ATTESA l'esistenza di un errore materiale nel provvedimento, laddove si dà atto dell'accordo intervenuto nel corso dell'udienza di definizione del 9.10.2017 fra Wind e l'istante anzichè fra TIM e l'istante.

RITENUTO pertanto necessario, nell'esercizio del potere di autotutela ai sensi dell'art.21 octies, comma 2 della legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m., procedere alla rettifica della deliberazione 87/2023;

IL CORECOM LAZIO

in accoglimento dell'istanza sopra citata,

DELIBERA

di apportare le seguenti modifiche al provvedimento:

a) all'epigrafe, sostituire la parola "TIM S.p.a." con "Wind Telecomunicazioni S.p.a.";

b) in narrativa:

- sostituire il seguente paragrafo:

"Nel merito, atteso l'accordo intervenuto fra il Sig. ZXXX e Wind in sede di udienza di definizione del 9.10.2017, il presente provvedimento avrà ad oggetto le sole richieste formulate dall'istante nei confronti di TIM"

come segue

"Nel merito, atteso l'accordo intervenuto fra il Sig. ZXXX e TIM in sede di udienza di definizione del 9.10.2017, il presente provvedimento avrà ad oggetto le sole richieste formulate dall'istante nei confronti di Wind";

- eliminare il seguente inciso

"con conseguente riconoscimento, in favore del Sig. ZXXX, di un indennizzo pari ad € 93,00, calcolata ai sensi degli artt. 3, co. 3, All. A, delibera 73/11/CONS"

e sostituirlo con "nei cui confronti, tuttavia, atteso il sopra citato accordo raggiunto nel corso dell'udienza di definizione del 9.10.2017, non è possibile disporre alcunchè.",

nonchè eliminare l'intero successivo paragrafo da "Il relativo" fino a "pro die.";

- eliminare il paragrafo da "In particolare, l'importo di € 97,60" fino a "del 20.06.2016"

e sostituirlo con il seguente paragrafo "Riguardo all'importo addebitato a titolo di cessazione del servizio, Wind non ne ha dimostrato né la conformità a contratto né la congruità rispetto agli oneri effettivamente sopportati in fase di disattivazione, sicchè la somma di € 65,00 è da considerarsi non dovuta dal Sig. ZXXX, perché priva di causa e,

quindi, suscettibile di storno integrale. Nulla può essere disposto circa gli importi oggetto di fatturazione da parte di TIM.";

- eliminare il paragrafo "che, come sopra precisato, ha raggiunto un accordo in sede di udienza di definizione con il Sig. ZXXX. Per tale ragione, esso deve ritenersi transatto e non meritevole di trattazione in questa sede"

- e sostituirlo con i seguenti paragrafi "Sul punto, l'assenza di precise indicazioni circa il periodo oggetto di disservizio, nonché l'assenza di prova circa l'effettuazione di segnalazioni all'operatore, precludono ogni diritto all'indennizzo. Wind ha peraltro evidenziato in memoria come nessuna segnalazione di disservizio le fosse mai pervenuta, ad eccezione di un reclamo datato 14.11.2016, concernente unicamente la pretesa non debenza delle somme addebitate con la fattura n. 731xxx, e comunque riscontrato negativamente, in data 5.12.2016, tramite messaggio di posta elettronica (gxxx).";

- aggiungere in apertura del successivo paragrafo "Per tale ragione, anche" e sostituire il termine TIM con Wind;

- eliminare i paragrafi da "Il Sig. ZXXX deduce" fino a "dall'art. 11, All. A, delibera 73/11/CONS.";

- c) all'art. 1:

- sostituire il termine Telecom Italia (ora TIM) con Wind Telecomunicazioni;

- eliminare il punto 2;

- modificare il punto 3 come segue: (a) eliminare "altresì" e (b) sostituire l'inciso "€ 97,60, addebitato sulla fattura n. RWxxx a titolo di annullamento sconto per cessazione anticipata" con "€ 65,00, addebitato sulla fattura n. 731xxxa titolo di cessazione del servizio".

Il presente provvedimento costituisce un ordine ai sensi e per gli effetti dell'articolo 98, comma 11, del d.lgs. 1° agosto 2003, n. 259.

È fatta salva la possibilità per l'utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell'eventuale danno subito.

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente Deliberazione è notificata alle parti e pubblicata sui siti web del Corecom e dell'Autorità (www.agcom.it), raggiungibile anche da link del sito di questo Corecom.

Roma, 27 – 03 - 2023

Il Dirigente

Dott. Roberto Rizzi

Il Presidente



AUTORITÀ PER LE
GARANZIE NELLE
COMUNICAZIONI

Avv. Maria Cristina Cafini

F.to